

**TRIBUNALE DI LECCE**

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,  
ha pronunciato la seguente

**Ordinanza**

**Oggetto:** ricorso ex artt.35  
d.lgs 25/2008

Nel procedimento iscritto al n. **11642/16** del ruolo civile contenzioso, promossa

da

nato a **Coyah** ( Guinea ConaKry) il 06.10.1997 cod. fisc.

in accoglienza presso Centro Accoglienza

elettivamente domiciliato in Mesagne ( BR) alla via

Tommaso Fiore , n.48 presso lo studio dell'avv. Sar Piero Giordano che lo  
rappresentata e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo  
mandato in atti

Ricorrente

Nei confronti di

**Ministero Dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento  
della protezione Internazionale di Lecce** in persona del Ministro Pro-tempore


Resistente

E con l'intervento del

**Pubblico Ministero**

RILEVATO che

Il ricorrente nato a Coyah ( Guinea ConaKry) ha proposto  
ricorso ai sensi dell'art.35 d.lgs 25/2008 e del 19.d.lgs 150/2011 avverso la  
decisione emessa il 17.10.2016 e notificata il 10.11.2016 con la quale la  
Commissione territoriale di Lecce ha rigettato sia la domanda di protezione



internazionale nella forma sussidiaria sia il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale di Lecce si è costituito telematicamente ribadendo la legittimità del provvedimento impugnato.

E' intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il rigetto integrale del ricorso.

Si osserva che

Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; né risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce.

Nel provvedimento impugnato il diniego di permesso viene motivato sulla circostanza che nella documentazione prodotta dal ricorrente non si ravvisano i requisiti posti dalla legge a fondamento del rilascio del titolo.

Il ricorrente dopo aver premesso che aver studiato per 12 anni, di aver preso entrambi i genitori, di avere due fratelli e una sorella e di essere di etnia Pular

Con riferimento alle ragioni che lo spinsero alla fuga dalla terra d'origine evidenziava di essere stato spinto alla fuga sia per le persecuzioni subite per motivi di natura politica, in quanto militava in partito politico, sia per le vicende legate alla sua riduzione in schiavitù, in quanto per sottrarsi all'arresto, (per i motivi politici) cadeva nelle mani di sfruttatori.

Quanto alla situazione dell'attuale della Guinea dalle informazioni acquisite in particolare dal rapporto Amnesty International 2014 -2015 vi è una situazione di criticità ed instabilità politico istituzionale del Paese tale che un ritorno forzato del ricorrente nel proprio Paese, sia allo stato, in contrasto con gravi motivi di carattere umanitario.

Si ritiene pertanto che quanto sopra delineato in merito alla situazione del richiedente ricada propriamente nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 6 del



D.Lgs. n. 286/98 , così come richiamato dall'art. 11 lett. c) ter del DPR n.394/99, anche in ragione della giovanissima età del ricorrente (appena 21 anni).

Per questi motivi il provvedimento emesso il 17.10.2016 e notificato il 10.11.2016 con cui veniva negato il permesso di soggiorno per motivi umanitari , deve essere annullato e, conseguentemente, deve essere ordinata la trasmissione degli atti al perché provveda al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 D. Lgs. N. 286/98

Spese interamente compensate.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente così dispone:

- 1)Rigetta la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria.
- 2) Dichiaro il diritto del ricorrente nato Coyah ( Guinea Conakry) il 06.10.1997 domiciliato al rilascio da parte della Questura di Brindisi del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 286/98.
- 3) spese compensate.

Lecce, 28.03.2018

Il G.O. Avv. Mariena Caroppo



Depositato in Cancelleria  
oggi 28.3.18

